Secondo Libro di Disciplina

I - Della Chiesa e del suo ordinamento in generale, e in che cosa esso differisca dall'ordinamento civile

La Chiesa di Dio talvolta è presa in senso largo, per tutti coloro che professano l'Evangelo di Gesù Cristo, e così essa è una compagnia e comunione non solo dei pii, ma anche di ipocriti che professano sempre esteriormente la vera religione.

Altre volte è presa per i soli pii ed eletti, e talvolta per coloro che esercitano una funzione spirituale nell'adunanza di quelli che professano la verità.

La Chiesa in quest'ultimo senso ha una certa potestà concessa da Dio, secondo la quale esercita una giurisdizione e un governo propri, esercitati a conforto di tutta la Chiesa.

Questa potestà ecclesiastica è un'autorità concessa da Dio Padre, per mezzo del Mediatore Gesù Cristo, alla sua Chiesa raccolta, e che ha il suo fondamento nella Parola di Dio, per essere messa in esecuzione da coloro ai quali il governo spirituale della Chiesa è affidato per legittima chiamata.

L'ordinamento della Chiesa, che scaturisce da questa potestà, è un ordine o forma di governo spirituale, che è esercitato dai membri a ciò designati dalla Parola di Dio; e perciò è dato immediatamente agli ufficiali, dai quali è esercitato per il bene di tutto il corpo.

Questa potestà si usa in modi diversi: poiché talvolta è esercitata separatamente, principalmente da coloro che insegnano, talvolta congiuntamente, per mutuo consenso di coloro che portano l'ufficio e il carico, secondo la forma del giudizio. La prima si chiama soltanto potestas ordinis, e l'altra potestas iurisdictionis.

Queste due specie di potestà hanno entrambe una medesima autorità, un medesimo fondamento, una medesima causa finale, ma sono diverse nel modo e nella forma di esecuzione, come è evidente dal parlare del nostro Maestro nel 16 e nel 18 di Matteo.

Questa potestà e questo ordinamento ecclesiastico sono diversi e distinti per loro propria natura da quella potestà e da quell'ordinamento che si chiama potestà civile e che appartiene al governo civile dello Stato; sebbene entrambi siano da Dio e tendano a un medesimo fine, se sono usati rettamente, cioè promuovere la gloria di Dio e avere sudditi pii e buoni.

Poiché questa potestà ecclesiastica scaturisce immediatamente da Dio e dal Mediatore Gesù Cristo; ed è spirituale, e non ha un capo temporale sulla terra, ma solo Cristo, l'unico Re e governatore spirituale della sua Chiesa.

È un titolo falsamente usurpato dall'Anticristo chiamarsi capo della Chiesa, e non dovrebbe essere attribuito né ad angelo né a uomo, di qualunque stato egli sia, salvo che a Cristo, l'unico capo e Monarca nella Chiesa.

Perciò questa potestà e questo ordinamento della Chiesa devono poggiare immediatamente sulla Parola, come loro unico fondamento, e devono essere attinti dalle pure fonti delle Scritture, udendo la Chiesa la voce di Cristo, l'unico Re spirituale, ed essendo retta dalle sue leggi.

È proprio dei re, dei principi e dei magistrati essere chiamati signori e dominatori sui loro sudditi, che essi governano civilmente; ma è proprio di Cristo soltanto essere chiamato Signore e Maestro nel governo spirituale della Chiesa, e tutti gli altri che vi portano un ufficio non devono usurparvi dominio, né essere chiamati signori, ma soltanto ministri, discepoli e servitori. Poiché è ufficio proprio di Cristo comandare e reggere la sua Chiesa universalmente, e ogni Chiesa particolare, per mezzo del suo Spirito e della sua Parola, mediante il ministero degli uomini.

Nondimeno, come i ministri e gli altri dello stato ecclesiastico sono soggetti al magistrato civile, così la persona del magistrato deve essere soggetta alla Chiesa spiritualmente e nel governo ecclesiastico. E l'esercizio di entrambe queste giurisdizioni non può ordinariamente stare in una sola persona.

La potestà civile si chiama la potestà della spada, e l'altra la potestà delle chiavi.

La potestà civile deve comandare a quella spirituale di esercitare e di fare il suo ufficio secondo la Parola di Dio; i reggitori spirituali devono richiedere al magistrato cristiano che amministri la giustizia, punisca il vizio e mantenga la libertà e la quiete della Chiesa entro i suoi confini.

Il magistrato comanda le cose esteriori per la pace e la quiete esteriore fra i sudditi; il ministro tratta le cose esteriori soltanto per motivo di coscienza.

Il magistrato tratta soltanto le cose esteriori e le azioni compiute davanti agli uomini; ma il reggitore spirituale giudica sia gli affetti interiori sia le azioni esteriori, rispetto alla coscienza, secondo la Parola di Dio.

Il magistrato civile richiede e ottiene l'obbedienza con la spada e con altri mezzi esteriori, ma il ministero con la spada spirituale e con mezzi spirituali.

Il magistrato non deve né predicare, né amministrare i sacramenti, né eseguire le censure della Chiesa, né tanto meno prescrivere alcuna regola sul modo in cui ciò si debba fare, ma comandare ai ministri di osservare la regola comandata nella Parola, e punire i trasgressori con mezzi civili. I ministri non esercitano la giurisdizione civile, ma insegnano al magistrato come essa debba essere esercitata secondo la Parola.

Il magistrato deve assistere, mantenere e fortificare la giurisdizione della Chiesa. I ministri devono assistere i loro principi in tutte le cose conformi alla Parola, purché non trascurino il proprio carico immischiandosi negli affari civili.

Infine, come i ministri sono soggetti al giudizio e alla punizione del magistrato nelle cose esteriori, se commettono offesa, così i magistrati devono sottomettersi alla disciplina della Chiesa, se trasgrediscono in materia di coscienza e di religione.

II - Dell'ordinamento della Chiesa, e delle persone e degli ufficiali ai quali ne è affidata l'amministrazione

Come nell'ordinamento civile tutto lo Stato consiste in coloro che sono governatori, ossia magistrati, e in coloro che sono governati, ossia sudditi, così nell'ordinamento della Chiesa alcuni sono designati a essere reggitori, e gli altri membri di essa a essere retti e a obbedire secondo la Parola di Dio e l'ispirazione del suo Spirito, sempre sotto un solo capo e governatore supremo, Gesù Cristo.

Inoltre, tutto l'ordinamento della Chiesa consiste in tre cose: nella dottrina, nella disciplina e nella distribuzione. Alla dottrina è annessa l'amministrazione dei sacramenti; e secondo le parti di questa divisione sorge nella Chiesa una sorta di triplice ordine di ufficiali, cioè di ministri predicatori, di anziani governatori e di diaconi distributori. E tutti questi possono essere chiamati con un nome generale ministri della Chiesa. Poiché, sebbene la Chiesa di Dio sia retta e governata da Gesù Cristo, che ne è l'unico Re, sommo Sacerdote e capo, egli tuttavia si serve del ministero degli uomini, come del mezzo più necessario a questo scopo.

Così infatti egli, di tempo in tempo, prima della legge, sotto la legge e nel tempo dell'Evangelo, per nostro grande conforto, ha suscitato uomini dotati dei doni dello Spirito per il governo spirituale della sua Chiesa, esercitando per mezzo loro la sua propria potestà, per mezzo del suo Spirito e della sua Parola, per l'edificazione di essa.

E per togliere ogni occasione di tirannia, egli vuole che essi reggano con mutuo consenso dei fratelli e uguaglianza di potestà, ciascuno secondo le sue funzioni.

Nel Nuovo Testamento e nel tempo dell'Evangelo egli si è servito del ministero degli apostoli, dei profeti, degli evangelisti, dei pastori e dei dottori nell'amministrazione della Parola; del collegio degli anziani per il buon ordine e l'amministrazione della disciplina; del diaconato per avere cura dei beni ecclesiastici.

Di queste funzioni ecclesiastiche alcune sono ordinarie, e alcune straordinarie o temporanee. Vi sono tre funzioni straordinarie: l'ufficio dell'apostolo, dell'evangelista e del profeta, i quali non sono perpetui e ora sono cessati nella Chiesa di Dio, salvo quando piacque a Dio suscitarne di nuovo qualcuno straordinariamente per un tempo.

Vi sono quattro funzioni o uffici ordinari nella Chiesa di Dio: l'ufficio del pastore, ministro o vescovo; il dottore; il presbitero o anziano; e il diacono.

Questi uffici sono ordinari e devono continuare perpetuamente nella Chiesa, come necessari al suo governo e ordinamento, e nessun altro ufficio deve essere ricevuto o tollerato nella Chiesa di Dio stabilita secondo la sua Parola.

Perciò tutti i titoli ambiziosi inventati nel regno dell'Anticristo e nella sua gerarchia usurpata, che non sono di una di queste quattro specie, insieme con gli uffici che ne dipendono, in una parola devono essere rigettati.

III - Come le persone che portano funzioni ecclesiastiche debbano essere ammesse al loro ufficio

La vocazione o chiamata è comune a tutti coloro che devono portare un ufficio nella Chiesa; ed essa è una via legittima per la quale persone idonee sono promosse a qualunque ufficio spirituale nella Chiesa di Dio.

Senza questa legittima chiamata non fu mai lecito ad alcuna persona ingerirsi in alcuna funzione ecclesiastica.

Vi sono due specie di chiamata: una straordinaria, immediatamente da Dio, come fu quella dei profeti e degli apostoli, la quale nelle Chiese stabilite e già ben riformate non ha luogo.

L'altra chiamata è ordinaria, e consiste, oltre alla chiamata di Dio e alla testimonianza interiore di una buona coscienza, nella legittima approvazione e nel giudizio esteriore degli uomini, secondo la Parola di Dio e l'ordine stabilito nella sua Chiesa.

Nessuno deve presumere di entrare in alcun ufficio ecclesiastico senza questa buona testimonianza davanti a Dio, il quale solo conosce i cuori degli uomini.

Questa chiamata ordinaria ed esteriore ha due parti: l'elezione e l'ordinazione. L'elezione è la scelta di una o più persone, le più capaci, per l'ufficio che è vacante, per giudizio del collegio degli anziani e con il consenso della congregazione alla quale la persona o le persone saranno destinate.

Le qualità richieste in generale in tutti coloro che devono portare un carico nella Chiesa consistono nella sanità di religione e nella pietà di vita, secondo che sono sufficientemente esposte nella Parola.

Nell'ordine dell'elezione si deve evitare che alcuna persona sia intrusa in alcun ufficio della Chiesa contro la volontà della congregazione alla quale è destinata, o senza la voce del collegio degli anziani.

Nessuno deve essere intruso o collocato nei posti già provvisti, o in alcun posto che non sia vacante, per alcun riguardo mondano; e ciò che si chiama beneficio non deve essere altro che lo stipendio dei ministri legittimamente chiamati.

L'ordinazione è la separazione e santificazione della persona designata a Dio e alla sua Chiesa, dopo che essa sia stata ben provata e trovata idonea.

Le cerimonie dell'ordinazione sono il digiuno, la preghiera fervente e l'imposizione delle mani del collegio degli anziani.

Tutti questi, come devono essere suscitati da Dio e resi da lui capaci per l'opera alla quale sono chiamati, così devono sapere che il loro messaggio è limitato entro la Parola di Dio, fuori dei cui confini non devono passare.

Tutti questi devono prendere soltanto quei titoli e quei nomi (affinché non siano esaltati e gonfiati in sé stessi) che le Scritture danno loro, come quelli che significano fatica, travaglio e lavoro, e sono nomi di uffici e di servizio, e non di ozio, dignità, onore mondano o preminenza, che da Cristo nostro Maestro è espressamente riprovata e proibita.

Tutti questi ufficiali devono avere il loro proprio gregge particolare, fra il quale esercitino il loro carico.

Tutti devono risiedere presso di esso e averne l'ispezione e la sorveglianza, ciascuno nella sua vocazione.

E in generale tutti devono avere riguardo a queste due cose: la gloria di Dio e l'edificazione della sua Chiesa, nell'adempiere i loro doveri nella loro vocazione.

IV - Degli ufficiali in particolare, e in primo luogo dei pastori o ministri

I pastori, vescovi o ministri sono coloro che sono destinati a congregazioni particolari, che essi reggono con la Parola di Dio e sulle quali vegliano. Per questo talvolta sono chiamati pastori, perché pascono la loro congregazione; talvolta Episcopi, ossia vescovi, perché vegliano sul loro gregge; talvolta ministri, a motivo del loro servizio e ufficio; e talvolta anche presbiteri o seniori, per la gravità di costumi che devono avere nel prendersi cura del governo spirituale, il quale deve essere loro carissimo.

Coloro che sono chiamati al ministero, o che vi si offrono, non devono essere eletti senza che sia loro assegnato un gregge determinato.

Nessuno deve intromettersi o usurpare questo ufficio senza legittima chiamata.

Coloro che sono stati una volta chiamati da Dio e debitamente eletti dagli uomini, dopo aver accettato una volta il carico del ministero, non possono lasciare le loro

funzioni.

I disertori devono essere ammoniti e, in caso di ostinazione, infine scomunicati.

Nessun pastore può lasciare il suo gregge senza licenza dell'assemblea provinciale o nazionale; e se lo fa, dopo ammonizioni non obbedite, le censure della Chiesa lo colpiscano.

Ai pastori appartiene l'insegnamento della Parola di Dio, a tempo e fuor di tempo, pubblicamente e privatamente, adoperandosi sempre per edificare e per sgravare la sua coscienza, come la Parola di Dio gli prescrive.

Ai soli pastori appartiene l'amministrazione dei sacramenti, allo stesso modo che l'amministrazione della Parola; poiché entrambi sono stabiliti da Dio come mezzi per istruirci, l'una per mezzo dell'orecchio, e gli altri per mezzo degli occhi e degli altri sensi, affinché per mezzo di entrambi la conoscenza sia trasmessa alla mente.

Appartiene per la stessa ragione al pastore pregare per il popolo, e specialmente per il gregge affidato al suo carico, e benedirlo nel nome del Signore, il quale non permetterà che le benedizioni dei suoi servitori fedeli siano rese vane.

Egli deve anche vegliare sui costumi del suo gregge, affinché possa meglio applicargli la dottrina, riprendendo le persone dissolute ed esortando i pii a perseverare nel timore del Signore.

Appartiene al ministro, dopo che il collegio degli anziani abbia legittimamente proceduto, pronunciare la sentenza di legare e di sciogliere su qualunque persona, secondo la potestà delle chiavi concessa alla Chiesa.

Gli spetta parimenti, dopo che il collegio degli anziani abbia legittimamente proceduto nella materia, celebrare il matrimonio fra coloro che vi devono essere congiunti, e pronunciare la benedizione del Signore su coloro che entrano in quel santo vincolo nel timore di Dio.

E in generale tutti gli annunzi pubblici che si devono fare nella Chiesa davanti alla congregazione riguardo agli affari ecclesiastici appartengono all'ufficio del ministro; poiché egli è come messaggero e araldo fra Dio e il popolo in tutti questi affari.

V - Dei dottori e del loro ufficio, e delle scuole

Una delle due funzioni ordinarie e perpetue che si affaticano nella Parola è l'ufficio del dottore, che può essere anche chiamato profeta, vescovo, anziano, catechista, cioè insegnante del catechismo e dei rudimenti della religione.

Il suo ufficio è di aprire semplicemente il pensiero dello Spirito di Dio nelle Scritture, senza quelle applicazioni che usano i ministri, affinché i fedeli siano istruiti

e sia insegnata la sana dottrina, e affinché la purezza dell'Evangelo non sia corrotta per ignoranza o per opinioni cattive.

Egli è diverso dal pastore non solo nel nome, ma nella diversità dei doni. Poiché al dottore è data la parola di conoscenza, per aprire con semplice insegnamento i misteri della fede; al pastore il dono di sapienza, per applicarli con l'esortazione ai costumi del gregge, secondo che l'occasione richiede.

Sotto il nome e l'ufficio del dottore comprendiamo anche l'ordine nelle scuole, nei collegi e nelle università, il quale è stato di tempo in tempo mantenuto con cura, sia fra i Giudei e i cristiani, sia anche fra le nazioni profane.

Il dottore, essendo un anziano, come si è detto, deve assistere il pastore nel governo della Chiesa e concorrere con gli anziani suoi fratelli in tutte le assemblee, perché l'interpretazione della Parola, che è l'unico giudice nelle materie ecclesiastiche, è affidata al suo carico.

Ma predicare al popolo, amministrare i sacramenti e celebrare i matrimoni non appartiene al dottore, a meno che egli non sia altrimenti chiamato in modo ordinario; tuttavia il pastore può insegnare nelle scuole, come colui che ha il dono della conoscenza, spesso adatto a quel fine, come testimoniano gli esempi di Policarpo e di altri; ecc.

VI - Degli anziani e del loro ufficio

La parola anziano nella Scrittura talvolta è il nome dell'età, talvolta dell'ufficio. Quando è il nome di un ufficio, talvolta è presa in senso largo, comprendendo sia i pastori e i dottori, sia coloro che sono chiamati seniori o anziani.

In questa nostra divisione chiamiamo anziani coloro che gli apostoli chiamano presidenti o governatori. Il loro ufficio, come è ordinario, così è perpetuo e sempre necessario nella Chiesa di Dio. L'anzianato è una funzione spirituale, come lo è il ministero.

Gli anziani, una volta legittimamente chiamati all'ufficio, e avendo da Dio doni atti a esercitarlo, non possono lasciarlo di nuovo. Sebbene in certe congregazioni si possa eleggere un tal numero di anziani che una parte di essi possa dare il cambio all'altra per un ragionevole periodo, come avveniva fra i Leviti sotto la legge nel servizio del tempio.

Il numero degli anziani in ogni congregazione non si può bene limitare, ma deve essere secondo i confini e la necessità del popolo.

Non è necessario che tutti gli anziani siano anche insegnanti della Parola, sebbene i principali debbano essere tali, e così sono degni di doppio onore.

Quale sorta di persone essi debbano essere, lo rimettiamo alla Parola espressa, e specialmente ai canoni scritti dall'apostolo Paolo.

Il loro ufficio è, sia separatamente sia congiuntamente, di vegliare diligentemente sul gregge affidato al loro carico, sia pubblicamente sia privatamente, affinché nessuna corruzione di religione o di costumi vi entri.

Come i pastori e i dottori devono essere diligenti nell'insegnare e nel seminare il seme della Parola, così gli anziani devono essere solleciti nel cercarne il frutto nel popolo.

Appartiene loro assistere il pastore nell'esame di coloro che vengono alla mensa del Signore; parimenti, nel visitare gli infermi.

Essi devono far mettere in esecuzione con cura gli atti delle assemblee, sia particolari sia generali.

Devono essere diligenti nell'ammonire tutti gli uomini del loro dovere secondo la regola dell'Evangelo.

Le cose che non possono correggere con ammonizioni private devono portarle al collegio degli anziani.

Il loro ufficio principale è di tenere assemblee con i pastori e i dottori, che sono anch'essi del loro numero, per stabilire il buon ordine ed eseguire la disciplina; e a tali assemblee sono soggette tutte le persone che dimorano entro i loro confini.

VII - Dei collegi degli anziani, delle assemblee e della disciplina

I collegi degli anziani e le assemblee sono comunemente costituiti di pastori, di dottori e di quelli che noi comunemente chiamiamo anziani, i quali non si affaticano nella Parola e nella dottrina; dei quali, e della potestà separata di ciascuno, si è già parlato.

Le assemblee sono di quattro specie. Poiché esse sono o di Chiese e congregazioni particolari, una o più, o di una provincia, o di un'intera nazione, o di tutte e diverse nazioni che professano un solo Gesù Cristo.

Tutte le assemblee ecclesiastiche hanno potestà di radunarsi legittimamente per trattare le cose che concernono la Chiesa e che appartengono al loro carico.

Hanno potestà di fissare a tal fine i tempi e i luoghi, e in una riunione di fissare il giorno, il tempo e il luogo per un'altra.

In tutte le assemblee si deve eleggere un moderatore, per comune consenso di tutti i fratelli radunati, il quale proponga le materie, raccolga i voti e faccia osservare il

buon ordine nelle assemblee.

Si deve avere cura, principalmente da parte del moderatore, che nelle assemblee si trattino soltanto cose ecclesiastiche, e che non vi sia alcuna ingerenza in cosa alcuna che appartenga alla giurisdizione civile.

Ogni assemblea ha potestà di mandare dal proprio numero uno o più visitatori, per vedere come tutte le cose siano rette entro i confini della loro giurisdizione.

La visita di più Chiese non è un ufficio ecclesiastico ordinario nella persona di un solo uomo, né il nome di vescovo può essere attribuito soltanto al visitatore, né è necessario che essa rimanga sempre nella persona di un solo uomo; ma è parte del collegio degli anziani mandare persone idonee a visitare pro re nata.

Il fine ultimo delle assemblee è, in primo luogo, conservare la religione e la dottrina nella purezza, senza errore e corruzione. In secondo luogo, conservare il decoro e il buon ordine nella Chiesa.

Per causa di quest'ordine esse possono fare certe regole e costituzioni concernenti il buon comportamento di tutti i membri della Chiesa nella loro vocazione.

Hanno anche potestà di abrogare e abolire tutti gli statuti e le ordinanze concernenti le materie ecclesiastiche che si trovino nocivi e inutili, e che non si accordino con il tempo, o di cui il popolo abusi.

Hanno potestà di eseguire la disciplina e la punizione ecclesiastica su tutti i trasgressori e i superbi dispregiatori del buon ordine e dell'ordinamento della Chiesa; e così tutta la disciplina è nelle loro mani.

La prima specie e sorta di assemblee, sebbene siano entro congregazioni particolari, esercitano tuttavia la potestà, l'autorità e la giurisdizione della Chiesa con mutuo consenso, e perciò portano talvolta il nome di Chiesa.

Quando parliamo degli anziani delle congregazioni particolari, non intendiamo che ogni Chiesa parrocchiale particolare sia in grado, o abbia facoltà, di avere il proprio collegio particolare di anziani, specialmente nelle campagne; ma pensiamo che tre, quattro, più o meno Chiese particolari possano avere un solo collegio degli anziani comune a tutte, per giudicare le loro cause ecclesiastiche.

Tuttavia è conveniente che alcuni degli anziani siano scelti da ogni congregazione particolare, per concorrere con il resto dei loro fratelli nell'assemblea comune, e per raccogliere le denunce delle offese entro le proprie Chiese e portarle all'assemblea.

Questo lo ricaviamo dalla pratica della Chiesa primitiva, dove anziani o collegi di seniori erano costituiti nelle città e nei luoghi insigni.

La potestà dei loro collegi particolari di anziani è di usare diligente fatica entro i confini affidati al loro carico, affinché le Chiese siano mantenute in buon ordine; di

indagare diligentemente sulle persone malvage e sregolate, e di adoperarsi per ricondurle sulla via, o con l'ammonizione o con la minaccia dei giudizi di Dio, o con la correzione.

Appartiene al collegio degli anziani badare che entro i suoi confini la Parola di Dio sia predicata puramente, i sacramenti amministrati rettamente, la disciplina mantenuta rettamente e i beni ecclesiastici distribuiti senza corruzione.

Spetta a questa specie di assemblea far osservare e mettere in esecuzione le ordinanze fatte dalle assemblee provinciali, nazionali e generali.

Fare costituzioni che concernano ?? ?????? nella Chiesa, per l'ordine decoroso di quelle Chiese particolari dove essi governano; purché non alterino alcuna regola fatta dalle assemblee generali o provinciali, e purché informino le assemblee provinciali delle regole che faranno, e aboliscano quelle che tendono a danno delle stesse.

Esso ha potestà di scomunicare gli ostinati.

La potestà di elezione di coloro che portano cariche ecclesiastiche appartiene a questa specie di assemblea entro i propri confini, quando sia ben eretta e costituita di molti pastori e anziani di sufficiente capacità.

Per la stessa ragione anche la loro deposizione appartiene a questa specie di assemblea: come di coloro che insegnano dottrina erronea e corrotta, che sono di vita scandalosa e dopo l'ammonizione non desistono, che sono dati allo scisma o alla ribellione contro la Chiesa, alla bestemmia manifesta, alla simonia, alla corruzione per doni, alla falsità, allo spergiuro, alla fornicazione, al furto, all'ubriachezza, alla rissa degna di punizione per legge, all'usura, alla danza, all'infamia, e di tutti gli altri che meritano la separazione dalla Chiesa.

Anche coloro che si trovano del tutto insufficienti a eseguire il loro carico devono essere deposti, e di ciò le altre Chiese dovrebbero essere avvertite, affinché non ricevano le persone deposte.

Tuttavia non devono essere deposti coloro che per l'età, la malattia o altri accidenti diventano inadatti a fare il loro ufficio; nel qual caso deve restare loro il loro onore, la loro Chiesa deve mantenerli, e si deve provvedere ad altri che facciano il loro ufficio.

Chiamiamo assemblee provinciali le adunanze legittime dei pastori, dei dottori e degli altri anziani di una provincia, raccolti per gli affari comuni delle Chiese di essa; le quali si possono anche chiamare la conferenza della Chiesa e dei fratelli.

Queste assemblee sono istituite affinché le materie gravi siano trattate con mutuo consenso e assistenza dei fratelli entro quella provincia, secondo che il bisogno richiede.

Questa assemblea ha potestà di trattare, ordinare e correggere tutte le cose commesse o fatte male nelle assemblee particolari.

Ha potestà di deporre gli ufficiali di quella provincia per cause buone e giuste che meritino la privazione.

E in generale queste assemblee hanno tutta la potestà dei collegi particolari di anziani dai quali sono raccolte.

L'assemblea nazionale, che per noi è generale, è un'adunanza legittima di tutte le Chiese del regno o della nazione dove è usata e raccolta, per gli affari comuni della Chiesa, e si può chiamare il collegio generale degli anziani di tutte le Chiese del regno. Nessuno è tenuto a recarsi a questa assemblea per votare, se non le persone ecclesiastiche, in quel numero che parrà bene alla stessa assemblea; senza escludere altre persone che vorranno recarsi alla detta assemblea per proporre, udire e ragionare.

Questa assemblea è istituita affinché tutte le cose commesse o fatte male nelle assemblee provinciali possano essere corrette e trattate, e le cose che servono in generale al bene di tutto il corpo della Chiesa entro il regno possano essere previste, trattate e promosse alla gloria di Dio.

Essa deve avere cura che si fondino Chiese nei luoghi dove non sono fondate.

Deve prescrivere la regola secondo la quale le altre due specie di assemblee devono procedere in tutte le cose.

Questa assemblea deve badare che la giurisdizione spirituale e quella civile non siano confuse a danno della Chiesa; che il patrimonio della Chiesa non sia consumato né se ne abusi; e in generale, riguardo a tutti gli affari gravi che concernono il bene e il buon ordine di tutte le Chiese del regno, essa deve interporvi la sua autorità.

Vi è inoltre, oltre a queste, un'altra specie più generale di assemblea, che è di tutte le nazioni e di tutti gli stati di persone entro la Chiesa, e rappresenta la Chiesa universale di Cristo; la quale si può chiamare propriamente l'Assemblea generale, o il Concilio generale della Chiesa di Dio.

Queste assemblee erano stabilite e convocate specialmente quando nella Chiesa sorgeva qualche grande scisma o controversia di dottrina, ed erano convocate per comando dei pii imperatori di quel tempo, per evitare gli scismi entro la Chiesa universale di Dio; e poiché esse non appartengono allo stato particolare di alcun regno, cessiamo di parlarne più oltre.

VIII - Dei diaconi e del loro ufficio, l'ultima funzione ordinaria nella Chiesa

La parola ???????? talvolta è presa in senso largo, comprendendo tutti coloro che portano un ufficio nel ministero e una funzione spirituale nella Chiesa.

Ma ora, nel senso in cui ne parliamo, è presa soltanto per coloro ai quali appartiene la raccolta e la distribuzione delle elemosine dei fedeli e dei beni ecclesiastici.

L'ufficio dei diaconi, così inteso, è una funzione ecclesiastica ordinaria e perpetua nella Chiesa di Cristo.

Di quali qualità e doveri debba essere colui che è chiamato a questa funzione, lo rimettiamo alle Scritture manifeste.

Il diacono deve essere chiamato ed eletto come gli altri ufficiali spirituali, della cui elezione si è parlato prima.

Il loro ufficio e la loro potestà sono di ricevere tutti i beni ecclesiastici e di distribuirli a coloro ai quali sono destinati.

Questo lo devono fare secondo il giudizio e la disposizione dei presbitèri, ossia dei collegi degli anziani (dei quali i diaconi non fanno parte), affinché il patrimonio della Chiesa e dei poveri non sia convertito ad usi di privati, né distribuito ingiustamente.

IX - Del patrimonio della Chiesa e della sua distribuzione

Per patrimonio della Chiesa intendiamo qualunque cosa sia stata in qualsiasi tempo passato, o sarà nei tempi a venire, data, o applicata, per consenso o per consuetudine universale dei paesi che professano la religione cristiana, all'uso e all'utilità pubblica della Chiesa.

Sicché sotto il patrimonio comprendiamo tutte le cose date o da darsi alla Chiesa e al servizio di Dio, come terre, edifici, possedimenti, rendite annue e tutte le cose simili, di cui la Chiesa è dotata, o per donazioni, fondazioni, lasciti in manomorta, o per qualunque altro titolo legittimo di re, di principi o di qualsiasi persona a loro inferiore, insieme con le offerte continue dei fedeli.

Comprendiamo anche tutte quelle cose che per leggi, consuetudine o uso dei paesi sono state applicate all'uso e all'utilità della Chiesa; della qual sorta sono le decime, le case dei ministri, i fondi annessi alle chiese e cose simili, che per leggi comuni e municipali e per consuetudine universale sono possedute dalla Chiesa.

Prendere alcuna parte di questo patrimonio con mezzi illeciti e convertirla all'uso particolare e profano di qualsiasi persona, lo riteniamo un detestabile sacrilegio davanti a Dio.

I beni ecclesiastici devono essere raccolti e distribuiti dai diaconi, come la Parola di Dio stabilisce, affinché coloro che portano un ufficio nella Chiesa siano provveduti senza preoccupazione né affanno.

Nella Chiesa apostolica i diaconi erano incaricati di raccogliere e distribuire qualunque somma fosse raccolta dai fedeli, per distribuirla secondo la necessità dei santi, sicché a nessuno mancasse nulla fra i fedeli.

Queste collette non erano soltanto di ciò che si raccoglieva a modo di elemosina, come alcuni suppongono, ma anche di altri beni, mobili e immobili, di terre e possedimenti, il cui prezzo era portato ai piedi degli apostoli.

Questo ufficio continuò nelle mani dei diaconi, i quali amministravano tutti i beni della Chiesa, fino a quando lo stato di essa fu corrotto dall'Anticristo, come ne rendono testimonianza gli antichi canoni.

Gli stessi canoni fanno menzione di una quadruplice distribuzione del patrimonio della Chiesa, della quale una parte era applicata al pastore o vescovo per il suo sostentamento e la sua ospitalità; un'altra agli anziani e ai diaconi e a tutto il clero; la terza ai poveri, agli infermi e ai forestieri; la quarta al mantenimento degli altri affari della Chiesa, specialmente straordinari.

Aggiungiamo a questo anche le scuole e i maestri di scuola, i quali devono e possono bene essere sostenuti con gli stessi beni, e sono compresi sotto il clero. A questi uniamo anche i segretari delle assemblee, sia particolari sia generali, i sindaci o procuratori degli affari della Chiesa, i precentori dei Salmi e altri simili ufficiali ordinari della Chiesa, in quanto sono necessari.

X - Dell'ufficio del magistrato cristiano nella Chiesa

Sebbene tutti i membri della Chiesa siano tenuti, ciascuno nella sua vocazione e secondo essa, a promuovere il regno di Gesù Cristo, per quanto è in loro potere, tuttavia principalmente i principi cristiani e gli altri magistrati sono tenuti a fare lo stesso.

Poiché essi sono chiamati nella Scrittura nutritori della Chiesa, in quanto da loro essa è, o almeno dovrebbe essere, mantenuta, nutrita, sostenuta e difesa contro tutti coloro che vorrebbero procurarle danno.

Così appartiene all'ufficio del magistrato cristiano assistere e fortificare in ogni riguardo i pii procedimenti della Chiesa; e specialmente badare che lo stato pubblico e il ministero di essa siano mantenuti e sostenuti, come si conviene, secondo la Parola di Dio.

Badare che la Chiesa non sia invasa né danneggiata da falsi dottori e da mercenari, né che i suoi posti siano occupati da cani muti o da ventri pigri.

Assistere e mantenere la disciplina della Chiesa, e punire civilmente coloro che non vogliono obbedire alla censura di essa, senza tuttavia confondere mai l'una giurisdizione con l'altra.

Badare che si faccia provvisione sufficiente per il ministero, per le scuole e per i poveri; e se essi non hanno a sufficienza per attendere ai loro carichi, supplire alla loro indigenza anche con le proprie rendite, se il bisogno lo richiede.

Dare mano tanto a salvare le loro persone dall'ingiuria e dalla violenza aperta, quanto le loro rendite e i loro possedimenti, affinché non ne siano defraudati, derubati né spogliati.

Non permettere che il patrimonio della Chiesa sia applicato a usi profani e illeciti, o sia divorato da ventri pigri e da coloro che non hanno alcuna funzione legittima nella Chiesa, a danno del ministero, delle scuole, dei poveri e degli altri usi pii ai quali esso deve essere impiegato.

Fare leggi e costituzioni conformi alla Parola di Dio per il progresso della Chiesa e del suo ordinamento, senza usurpare alcuna cosa che non appartenga alla spada civile, ma appartenga agli uffici che sono puramente ecclesiastici, come è il ministero della Parola e dei sacramenti, l'uso della disciplina ecclesiastica e la sua esecuzione spirituale, o alcuna parte della potestà delle chiavi spirituali, che il nostro Maestro diede agli apostoli e ai loro veri successori.

E sebbene i re e i principi pii talvolta, per loro propria autorità, quando la Chiesa è corrotta e tutte le cose sono fuori d'ordine, collochino ministri e ristabiliscano il vero culto del Signore, sull'esempio di alcuni re pii di Giuda e di diversi imperatori pii, e anche di re nella luce del Nuovo Testamento; tuttavia, dove il ministero della Chiesa è stato una volta legittimamente costituito, e coloro che vi sono collocati fanno fedelmente il loro ufficio, tutti i principi e i magistrati pii devono udire e obbedire alla loro voce, e riverire la maestà del Figlio di Dio che parla in loro.

XI - Degli abusi presenti che rimangono nella Chiesa e che desideriamo siano riformati

Come è dovere del magistrato pio mantenere la presente libertà che Dio ha concesso mediante la predicazione della sua Parola e la vera amministrazione dei sacramenti entro questo regno, così è anche suo dovere provvedere che tutti gli abusi che ancora rimangono nella Chiesa siano rimossi e tolti del tutto.

Perciò, in primo luogo, l'ammissione di uomini a titoli papistici di benefici, quali quelli che non servono né hanno alcuna funzione nella Chiesa riformata di Cristo, come abati, commendatari, priori, priore e altri titoli di abbazie, i cui luoghi ora per la maggior parte, per giusto giudizio di Dio, sono demoliti e purgati dall'idolatria, è un chiaro abuso, e non è ricevere il regno di Cristo fra noi, ma piuttosto rifiutarlo.

Parimenti, coloro che anticamente si chiamavano i capitoli e i conventi delle abbazie, delle chiese cattedrali e di simili luoghi, ora non servono ad altro che a concedere enfiteusi e affitti, se qualcosa è rimasto delle terre e delle decime della Chiesa, a danno e pregiudizio di essa, come l'esperienza quotidiana insegna; e perciò devono essere del tutto abrogati e aboliti.

Della stessa natura sono i decani, gli arcidiaconi, i cantori, i sottocantori, i tesorieri, i cancellieri e altri che hanno simili titoli derivanti soltanto dal papa e dal diritto canonico, i quali non hanno luogo nella Chiesa riformata.

Anche le Chiese che sono unite insieme e congiunte per annessione ai loro benefici devono essere separate e divise, e date a ministri idonei, come la Parola di Dio richiede.

Né tali abusatori del patrimonio della Chiesa devono avere voto in Parlamento, né sedere in Consiglio sotto il nome della Chiesa e degli uomini di Chiesa, a danno e pregiudizio della libertà di essa e delle leggi del regno fatte in favore della Chiesa riformata.

Molto meno è lecito che alcuna persona fra questi uomini abbia cinque, sedici, venti o più Chiese, tutte richiedenti la cura delle anime, e ne goda il patrimonio, o per ammissione del principe o della Chiesa, in questa luce dell'Evangelo. Poiché non è che una beffa chiedere la riforma dove cose simili hanno luogo.

E in quanto dall'ordinamento stabilito a Leith nell'anno del Signore 1571 appare che tali persone possano essere ammesse, se trovate idonee: o quel preteso ordinamento è contro ogni buon ordine, oppure deve essere inteso non di coloro che sono idonei negli affari mondani o a servire a corte, ma di quelli che sono idonei a insegnare la Parola di Dio e che hanno la loro legittima ammissione dalla Chiesa.

Quanto ai vescovi, se il nome ????????? è preso propriamente, essi sono tutt'uno con i ministri, come si è dichiarato prima. Poiché non è un nome di superiorità e di signoria, ma di ufficio e di vigilanza.

Tuttavia, poiché nella corruzione della Chiesa di questo nome (come di altri) si è abusato, e ancora è probabile che se ne abusi, non possiamo approvare la foggia di questi vescovi nuovamente eletti, né dei capitoli che li eleggono a tali uffici, come essi vi sono eletti.

I veri vescovi devono dedicarsi a un gregge particolare, cosa che parecchi di loro rifiutano; né devono usurpare signoria sui loro fratelli e sull'eredità di Cristo, come fanno questi uomini.

I pastori, in quanto sono pastori, non hanno l'ufficio della visita di più Chiese congiunto al pastorato, a meno che esso non sia loro dato.

È una corruzione che i vescovi abbiano da visitare confini più ampi di quanto possano legittimamente.

Nessuno deve avere l'ufficio della visita, se non colui che vi è legittimamente eletto.

I collegi degli anziani, quando siano ben stabiliti, hanno potestà di mandare uno o più visitatori, con mandato di visitare i confini entro il loro collegio degli anziani, e parimenti, dopo aver chiesto loro conto, o di confermarli o di rimuoverli di tempo in tempo; ai quali collegi degli anziani essi saranno sempre soggetti.

La giurisdizione criminale nella persona di un pastore è una corruzione.

Non si accorda con la Parola di Dio che i vescovi siano pastori di pastori, pastori di molti greggi, e tuttavia senza un gregge determinato e senza insegnamento ordinario.

Non si accorda con le Scritture che essi siano esenti dalla correzione dei loro fratelli e dalla disciplina del collegio particolare degli anziani della Chiesa dove serviranno, né che usurpino l'ufficio della visita di altre Chiese, né alcun'altra funzione oltre quella degli altri ministri, se non in quanto sarà loro affidato dalla Chiesa.

Perciò desideriamo che i vescovi che ora vi sono o si accordino a quell'ordine che la Parola di Dio richiede in loro, secondo che la Chiesa generale prescriverà loro, senza oltrepassare i loro confini né negli affari ecclesiastici né in quelli civili, oppure siano deposti da ogni funzione nella Chiesa.

Non neghiamo intanto che i ministri possano e debbano assistere i loro principi, quando ne sono richiesti, in tutte le cose conformi alla Parola, sia in Consiglio, sia in Parlamento, sia altrimenti; purché sempre non trascurino i propri carichi, né per adulazione dei principi danneggino lo stato pubblico della Chiesa.

Ma in generale diciamo che nessuna persona, sotto qualunque titolo della Chiesa, e specialmente sotto i titoli abusati nel papismo, di prelati, conventi e capitoli, deve tentare alcun atto in nome della Chiesa, né in Consiglio, né in Parlamento, né fuori del Consiglio, se non ha mandato dalla Chiesa riformata entro questo regno.

E per atto del Parlamento è provveduto che la Chiesa e la giurisdizione papistiche non abbiano luogo entro il medesimo, e che nessun vescovo né altro prelato nei tempi a venire eserciti alcuna giurisdizione derivante dalla sua autorità.

E ancora, che nessun'altra giurisdizione ecclesiastica sia riconosciuta entro questo regno, se non quella che è e sarà nella Chiesa riformata e che da essa deriva.

Così riteniamo che il tenere capitoli alla maniera papistica, sia nelle chiese cattedrali, sia nelle abbazie, nei collegi o in altri luoghi conventuali, usurpando il nome e l'autorità della Chiesa per danneggiarne il patrimonio, o il compiere qualunque altro atto a pregiudizio di esso, dall'anno del Signore 1560 in poi, sia abuso e corruzione, contrario alla libertà della vera Chiesa e alle leggi del regno; e perciò tali atti devono essere annullati, revocati e nei tempi a venire del tutto proibiti.

Anche le dipendenze della giurisdizione papistica devono essere abolite, della qual sorta è la giurisdizione mista dei commissari, in quanto essi si ingeriscono nelle

materie ecclesiastiche e non hanno a ciò alcun mandato dalla Chiesa, ma furono eletti al tempo della madre del nostro sovrano, quando le cose erano fuori d'ordine. È cosa assurda che parecchi di loro, non avendo alcuna funzione nella Chiesa, siano giudici dei ministri e li depongano dai loro posti. Perciò o si dovrebbe proibire loro di ingerirsi nelle materie ecclesiastiche, o si dovrebbe limitare loro in quali materie possano essere giudici, senza danneggiare la libertà della Chiesa.

Anche coloro che prima erano dello stato ecclesiastico nella Chiesa del papa, o che sono ammessi di nuovo ai titoli papistici, e ora sono tollerati dalle leggi del regno nel possedere i due terzi delle loro rendite ecclesiastiche, non devono avere alcuna libertà ulteriore se non quella di amministrare la porzione loro assegnata e concessa per la durata della loro vita; e non, sotto i titoli abusati che avevano, di disporre delle rendite della Chiesa e di concederle in affitto e in enfiteusi a loro piacimento, con grande danno della Chiesa e dei poveri lavoratori che dimorano sulle terre della Chiesa, contro ogni buona coscienza e ordine.

XII - Alcuni capi speciali di riforma che chiediamo

Tutto ciò che si è detto degli uffici della Chiesa, della potestà separata degli ufficiali, anche della loro potestà congiunta, e infine del patrimonio della Chiesa, noi lo intendiamo come la retta riforma che Dio richiede dalle nostre mani, affinché la Chiesa sia ordinata secondo essa, come secondo quell'ordine che è il più conforme alla Parola.

Ma poiché si dovrebbe toccare qualcosa in particolare riguardo allo stato del paese, e a ciò che principalmente cerchiamo sia riformato in esso, li abbiamo raccolti nei capi seguenti.

Poiché tutto il paese è diviso in province, e queste province sono a loro volta divise in parrocchie, sia nelle campagne sia nelle città, in ogni parrocchia e congregazione di ragionevole grandezza si dovrebbero collocare uno o più pastori per pascere il gregge; e nessun pastore o ministro deve mai essere gravato del carico particolare di più di una sola Chiesa o gregge.

E poiché si riterrà difficile trovare pastori o ministri per tutte le Chiese parrocchiali del regno, sia nelle campagne sia nelle città, pensiamo che, con il parere di coloro ai quali la Chiesa e il principe potranno dare mandato, le parrocchie di campagna o i piccoli villaggi possano essere uniti, in alcuni luoghi, a due, a tre o più insieme; e che le Chiese principali e più comode rimangano e siano sufficientemente riparate, e vi siano collocati ministri idonei; e che le altre Chiese, che non si trovino necessarie, possano essere lasciate andare in rovina, conservandosi sempre i loro cimiteri come luoghi di sepoltura; e in alcuni luoghi, dove il bisogno lo richiede, una parrocchia in cui la congregazione è troppo grande per una sola Chiesa possa essere divisa in due o più.

Si dovrebbero stabilire dottori nelle università, nei collegi e in altri luoghi dove sia necessario, e provvederli a sufficienza, per aprire il significato delle Scritture, avere il carico delle scuole e insegnare i rudimenti della religione.

Quanto agli anziani, ve ne dovrebbero essere alcuni come censori dei costumi del popolo, uno o più in ogni congregazione; ma non un'assemblea di anziani in ogni Chiesa particolare, bensì soltanto nelle città e nei luoghi insigni, dove si possa avere a tal fine il concorso di uomini di giudizio e di capacità, e dove gli anziani delle Chiese particolari all'intorno possano radunarsi insieme e avere un collegio degli anziani e un luogo di assemblea comuni fra loro, per trattare di tutte le cose che concernono le congregazioni di cui hanno la sorveglianza.

E come vi devono essere uomini incaricati di unire e dividere le parrocchie, secondo che la necessità e la convenienza richiedono, così si dovrebbero stabilire dalla Chiesa generale, con l'assenso del principe, uomini tali che temano Dio e conoscano lo stato dei paesi, che siano capaci di nominare e designare i luoghi dove i collegi particolari degli anziani dovrebbero radunarsi, tenendo conto delle diocesi, come erano divise anticamente, e dello stato dei paesi e delle province del regno.

Parimenti, riguardo alle assemblee provinciali e sinodali, sarebbe facile considerare quante e in quali luoghi dovrebbero tenersi, e quanto spesso dovrebbero radunarsi; ciò deve essere rimesso alla libertà della Chiesa generale e all'ordine che essa vi stabilirà.

Le assemblee nazionali di questo paese, chiamate comunemente le Assemblee generali, devono essere sempre conservate nella loro propria libertà e avere il loro proprio luogo.

Con potestà alla Chiesa di fissare per esse i tempi e i luoghi convenienti; e che tutti gli uomini, sia magistrati sia inferiori, siano soggetti al loro giudizio nelle cause ecclesiastiche, senza alcun reclamo o appello ad alcun giudice, civile o ecclesiastico, entro il regno.

La libertà dell'elezione delle persone chiamate alle funzioni ecclesiastiche, osservata senza interruzione fintanto che la Chiesa non fu corrotta dall'Anticristo, desideriamo che sia ristabilita e conservata entro questo regno.

Sicché nessuno sia intruso in alcuna congregazione, né dal principe né da alcuna persona inferiore, senza legittima elezione e l'assenso del popolo sul quale la persona è collocata, come la pratica della Chiesa apostolica e primitiva e il buon ordine richiedono.

E poiché quest'ordine, che la Parola di Dio richiede, non può stare insieme con i patronati e la presentazione ai benefici usati nella Chiesa del papa, desideriamo che tutti coloro che temono veramente Dio considerino seriamente che i nomi di patronati e di benefici, insieme con il loro effetto, sono derivati soltanto dal papa e dalla corruzione del diritto canonico, in quanto per essi qualche persona era intrusa o

collocata su Chiese aventi Curam animarum.

E poiché quel modo di procedere non ha alcun fondamento nella Parola di Dio, ma è contrario ad essa e alla detta libertà di elezione, essi non devono ora aver luogo in questa luce della Riforma. E perciò, chiunque vuole abbracciare la Parola di Dio e desidera che il regno del suo Figlio Cristo Gesù progredisca, abbraccerà e riceverà anche quell'ordinamento e quell'ordine che la Parola di Dio e il retto stato della sua Chiesa richiedono; altrimenti invano hanno professato la medesima.

Nondimeno, quanto agli altri patronati di benefici che non hanno curam animarum, come dicono, quali sono le cappellanie e le prebende fondate su terre temporali, le rendite annue e cose simili, possono essere riservati agli antichi patroni, perché ne dispongano, quando siano vacanti, in favore di studenti e borsisti, come è richiesto da atto del Parlamento.

Quanto alle rendite della Chiesa in generale, desideriamo che fra noi sia ammesso e mantenuto quell'ordine che possa stare con la sincerità della Parola di Dio e con la pratica della purezza della Chiesa di Cristo.

Cioè, come si è detto prima, che tutta la rendita e il patrimonio della Chiesa, eccettuati i piccoli patronati sopra menzionati, possano essere divisi in quattro porzioni: una da assegnarsi al pastore per il suo mantenimento e la sua ospitalità; un'altra agli anziani, ai diaconi e agli altri ufficiali della Chiesa, come i segretari delle assemblee, i precentori dei Salmi, i sagrestani e i custodi della chiesa, in quanto è necessario, unendo con essi anche i dottori e le scuole, per aiutare le antiche fondazioni dove il bisogno lo richiede; la terza porzione da impiegarsi per i membri poveri dei fedeli e per gli ospedali; la quarta per la riparazione delle chiese e per altri carichi straordinari che siano di profitto per la Chiesa, e anche per lo Stato, se il bisogno lo richiede.

Desideriamo perciò che i beni ecclesiastici siano riscossi e distribuiti fedelmente a coloro ai quali appartengono, e ciò per il ministero dei diaconi, al cui ufficio appartengono propriamente la loro raccolta e distribuzione; affinché i poveri ricevano la loro porzione di essi, e quelli del ministero vivano senza preoccupazione né affanno; come anche il resto del tesoro della Chiesa possa essere riservato e impiegato ai suoi retti usi.

Se questi diaconi sono eletti con quelle qualità che la Parola di Dio richiede in loro, non vi è da temere che essi abusino del loro ufficio, come fece prima il collettore profano.

Tuttavia, poiché questa vocazione pare a molti pericolosa, siano obbligati, come lo erano anticamente, a un rendiconto annuale ai pastori e al collegio degli anziani; e se la Chiesa e il principe lo ritengono opportuno, si obblighino dei fideiussori per la loro fedeltà, affinché le rendite della Chiesa non siano in alcun modo dilapidate.

E affinché quest'ordine possa aver luogo, si deve provvedere che tutti gli altri che amministrano le rendite della Chiesa, collettori generali o speciali, sia per nomina del principe sia altrimenti, siano privati di ogni ulteriore amministrazione di esse, e lascino che le rendite della Chiesa nei tempi a venire siano amministrate interamente per il ministero dei diaconi e distribuite all'uso sopra menzionato.

E anche affinché le rendite ecclesiastiche possano bastare a quegli usi ai quali devono essere destinate, riteniamo necessario chiedere che tutte le alienazioni, le concessioni in enfiteusi o in affitto delle rendite della Chiesa, sia delle terre sia delle decime, a danno e diminuzione degli antichi censi, siano revocate e annullate, e il patrimonio della Chiesa sia restituito alla sua antica libertà di prima.

E parimenti, che nei tempi a venire le decime non siano date in affitto a nessuno se non ai lavoratori della terra, oppure non siano affatto date in affitto, come fu convenuto e sottoscritto in passato dalla nobiltà.

XIII - L'utilità che deriverà da questa riforma a tutti gli stati

Poiché il fine di questo governo e ordinamento spirituale di cui parliamo è che Dio sia glorificato, il regno di Gesù Cristo progredisca, e tutti coloro che sono del suo corpo mistico possano vivere in pace nella coscienza, perciò osiamo affermare arditamente che tutti coloro che hanno vero riguardo a questi fini, anche per motivo di coscienza, si accorderanno volentieri e si conformeranno a quest'ordine e lo promuoveranno, per quanto è in loro, affinché, essendo la loro coscienza messa in quiete, siano ricolmi di letizia spirituale nel prestare piena obbedienza a ciò che la Parola di Dio e la testimonianza della propria coscienza richiedono, e nel rifiutare ogni corruzione ad esse contraria.

In secondo luogo, diventeremo un esempio e un modello di buono e pio ordine per le altre nazioni, paesi e Chiese che professano con noi la medesima religione; affinché, come esse hanno glorificato Dio per il nostro perseverare finora nella sincerità della Parola senza alcun errore, lode sia al suo nome, così possano avere simile occasione nella nostra condotta, quando ci conformeremo a quella disciplina, a quell'ordinamento e a quel buon ordine che la medesima Parola e la purezza della riforma richiedono dalle nostre mani. Altrimenti si potrebbe giustamente dire a noi quella terribile sentenza: Il servitore che conosce la volontà del suo padrone e non la fa, ecc.

Inoltre, se abbiamo alcuna pietà o riguardo per i poveri membri di Gesù Cristo, che tanto crescono e si moltiplicano fra noi, non permetteremo che essi siano più a lungo defraudati di quella parte del patrimonio della Chiesa che giustamente appartiene loro; e per quest'ordine, se sarà debitamente messo in esecuzione, il loro peso ci sarà tolto, con nostro grande conforto; le strade saranno purgate dalle loro grida e dai loro lamenti, sicché non saremo più di alcuno scandalo alle altre nazioni, come lo siamo stati finora per non aver preso provvedimenti riguardo ai poveri fra noi, facendo sì

che la Parola che professiamo sia biasimata, dando occasione di maldicenza ai nemici e offendendo le coscienze dei semplici e dei pii.

Oltre a ciò, sarà di grande sollievo e vantaggio a tutto il popolo comune, sgravandolo della costruzione e del mantenimento delle sue chiese, della costruzione di ponti e di altre simili opere pubbliche; ai lavoratori della terra nel pagamento delle loro decime; e in breve in tutte quelle cose nelle quali essi sono stati finora trattati con rigore da coloro che erano falsamente chiamati uomini di Chiesa, dai loro affittuari, fattori, camerlenghi ed estorsori.

Infine, alla Maestà del re e allo Stato del paese ridonderà questo profitto: che, essendo sufficientemente provveduto agli altri affari della Chiesa secondo la distribuzione di cui si è parlato, il sovrappiù, raccolto nel tesoro della Chiesa, potrà essere impiegato con profitto e dato liberalmente per il sostegno straordinario degli affari del principe e dello Stato, e specialmente di quella parte che è destinata alla riparazione delle chiese.

Così, per concludere, se tutti saranno disposti ad applicarsi a quest'ordine, se il popolo si lascerà reggere secondo esso, se i principi e i magistrati non ne saranno esenti, e se coloro che sono collocati nello stato ecclesiastico reggeranno e governeranno rettamente, Dio sarà glorificato, la Chiesa edificata e i suoi confini allargati, Cristo Gesù e il suo regno stabiliti, Satana e il suo regno sovvertiti, e Dio abiterà in mezzo a noi, a nostro conforto, per mezzo di Gesù Cristo, il quale, insieme con il Padre e lo Spirito Santo, rimane benedetto in tutta l'eternità. Amen.

© 2026 Westminster 1647 :: https://westminster1647.com/it/correo